



# PROVINCIA DI TREVISO

Settore Protezione Civile  
Polizia Provinciale

## FOGLIO D'ONERI

---

**SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E DI DIREZIONE  
SANITARIA DEL CENTRO DI RECUPERO DELLA FAUNA  
SELVATICA DELLA PROVINCIA DI TREVISO  
PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.12.2022**

---

**INDICE:**

ART.	1	OGGETTO DEL SERVIZIO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	CORRISPETTIVO
ART.	4	ATTIVITA' PREVISTE
ART.	5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	6	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	7	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	8	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	9	VERIFICHE
ART.	10	PERSONALE
ART.	11	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
ART.	12	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	13	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	15	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	16	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	17	RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA
ART.	18	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	19	RECESSO
ART.	20	PROTOCOLLO DI LEGALITA'
ART.	21	DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO
ART.	22	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Sono oggetto di affidamento le seguenti attività:

- servizio di pronto soccorso veterinario per animali selvatici trovati feriti o in difficoltà. Il soggetto individuato dovrà prestare, le prime cure, nonché ogni altro intervento che si dovesse rendere necessario agli animali appartenenti alla fauna selvatica che dovessero essere trasportati presso l'ambulatorio dal personale della Polizia Provinciale, o da personale appositamente incaricato dalla Provincia o ricoverati presso il CRFS regionale sede di Treviso;
- esami, accertamenti, interventi chirurgici e medicali (le cui spese saranno a carico dell'affidatario);
- reperibilità notturna a chiamata, da soggetto individuato dal dirigente della Polizia Provinciale, per fauna selvatica accidentata su strade pubbliche della Provincia di Treviso.

## **ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha la durata di cinque mesi a decorrere dal 01.08.2022. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per ulteriori cinque mesi.

## **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il valore stimato a base di affidamento è pari ad Euro 16.750,00.= di cui € 0,00.= quali oneri per la sicurezza da rischi da interferenza e non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

**CPV 85200000-1 - "Servizi veterinari"**

L'importo complessivo dell'affidamento ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ammonta ad Euro € 33.500,00.= (IVA esclusa), di cui € 0,00.= quali oneri per la sicurezza da rischi da interferenza e non soggetti a ribasso (IVA esclusa) e comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 5 (cinque) mesi.

## **ART. 4 - ATTIVITA' PREVISTE**

Il servizio, salvo più precise indicazioni che all'atto dell'esecuzione potranno essere impartite dal referente incaricato dal Dirigente del Settore, consiste nelle prestazioni e nelle somministrazioni di seguito elencate:

- direzione sanitaria con contestuale assunzione di tutte le responsabilità clinico-veterinarie del Centro di recupero fauna selvatica della Provincia di Treviso;
- servizio di reperibilità notturno a chiamata di soggetto individuato dalla dirigente della Polizia Provinciale per fauna selvatica accidentata su strade pubbliche, della Provincia di Treviso;
- prima accoglienza, ricezione, riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà, ove necessario con sopralluogo nel sito di rinvenimento. La prima accoglienza e il pronto soccorso veterinario dovranno rispettare i tempi proposti nella relazione tecnica, ed essere comunque prestati al massimo entro 180 minuti dalla segnalazione da parte dei referenti dell'Amministrazione provinciale;
- dimissione fauna;
- raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il centro provinciale, con relazione mensile.

In particolare:

- vanno assicurati il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore e inutili sofferenze;

- verificata l'impossibilità di recupero del soggetto, va valutata l'eventuale necessità di ricorrere alla soppressione eutanassica;
- vanno effettuate regolari ispezioni settimanale degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati presso il CRFS, evidenziando eventuali criticità immediatamente;
- vanno definite alla direzione, le condizioni ambientali ottimali per la stabulazione degli animali: numero di animali per gabbia, temperatura, umidità, alimentazione, substrato delle gabbie, disposizione delle gabbie per specie evitando convivenze stressanti tra specie diverse, igiene e manutenzione ordinaria delle gabbie stesse;
- se necessario, va fornita consulenza nella organizzazione della routine dello stabulario (approvvigionamento di scorte di cibo e lettiera);
- se necessario, predisporrà l'approvvigionamento dei farmaci veterinari utilizzati con ricetta e la vidimazione e tenuta del registro di carico e scarico dei suddetti farmaci;
- se richiesto, vanno fornite all'Amministrazione tutte le certificazioni necessarie per le attività amministrative;
- va fornita consulenza agli operatori dello stabulario in relazione alle disposizioni amministrative (trasporto, accoglimento di animali);
- va determinato, qualora non previsto dalla legislazione nazionale, il periodo di quarantena, isolamento eventualmente necessari.

In caso di malattia o di ferie del personale adibito al servizio dovrà essere comunicato tempestivamente il nominativo di un sostituto al referente del Settore Protezione civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Protezione Civile - Polizia Provinciale.

In sede di preventivo il prestatore di servizi potrà altresì dichiarare l'eventuale disponibilità a prestare servizi accessori e complementari, migliorativi rispetto a quelli sopra indicati.

In ogni caso l'affidatario sarà tenuto al rispetto di quanto contenuto nel progetto presentato in sede di preventivo.

#### **ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione provinciale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 16;
- aver inviato copia di polizza assicurativa come indicata al successivo art. 17.

#### **ART. 6 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.**

In applicazione del D.Lgs. 81/2008, l'operatore economico e l'Amministrazione cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti. In considerazione della tipologia di affidamento, a seguito di specifica valutazione si ritengono i rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto di lieve entità tali da poter quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze sono quindi pari a zero.

L'affidatario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione del servizio stesso, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio.

**Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene allegato al presente Foglio Oneri.**

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "Duvri".

#### **ART. 7 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 8 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui all'art. 14, comma 4 del D.Lgs.n. 81/2008.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire la prestazione del servizio.

#### **ART. 9 - VERIFICHE**

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

## ART. 10 - PERSONALE

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Provinciale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'affidamento.

## ART. 11 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

## ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture mensili, di uguale importo per ciascuno dei mesi di affidamento intestate a Provincia di Treviso Via Cal di Breda 116 (TV), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio e dovranno essere emesse secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 209, L. 24.12.2007, n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica).

A tal fine il codice univoco ufficio è il UFAXPW.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 "Split Payment"; le fatture devono riportare pertanto la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972".

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura mensile posticipata, che dovrà essere emessa entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità della rispondenza del servizio prestato a quanto richiesto dal presente foglio d'oneri.**

In caso di inadempienze da parte dell'affidatario, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 15.

Il mancato o errato inserimento nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

### **ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che la Provincia di Treviso non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'affidatario stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l'Amministrazione Provinciale sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

### **ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **ART. 15 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta Affidataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 4 del presente capitolato: Euro 300,00.= per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
- tempi di presa in carico del caso segnalato: Euro 100,00.= per ogni inosservanza dei tempi indicati nella relazione allegata al preventivo;
- Euro 200,00.= per ogni inosservanza di quanto indicato nella relazione allegata al preventivo.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- > cause di forza maggiore dimostrate;
- > cause imputabili all'Amministrazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta Affidataria dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Amministrazione procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta Affidataria, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta Affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui la Provincia accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- nel caso di cancellazione dall'Albo dell'ordine professionale dei Medici Veterinari;
- nel caso di accertamento di false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione;
- nel caso di cumulo da parte della Ditta Affidataria di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta Affidataria di quanto contenuto nel preventivo - parte tecnica presentato.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Provinciale avrà diritto al risarcimento del danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di compensare l'eventuale credito della Ditta Affidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

#### **ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata del servizio una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

ε rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Provincia non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

φ rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

γ impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Provincia, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

**N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.**

#### **ART. 17 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA**

La ditta è direttamente responsabile della qualità dei servizi prestati e di ogni danno e inconveniente causati all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio o comunque di ogni danno a persone, cose o animali causato nello svolgimento del servizio, sollevando l'Ente da ogni responsabilità. L'Ente, pertanto, sarà tenuto indenne da qualsiasi azione pretesa e/o rivendicazione nonché azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi appaltati.

In sede di stipula del contratto la ditta dovrà presentare copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile conto terzi di durata pari al contratto oppure, se inferiore, con obbligo di rinnovo fino alla scadenza contrattuale, per un massimale minimo di €. 500.000,00.

#### **ART. 18 - RISERVATEZZA DEI DATI**

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Provinciale.

#### **ART. 19 - RECESSO**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta affidataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

#### **ART. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La Ditta affidataria accetta e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione del Veneto, da ANCI e da UPI in data 19.09.2019. e che qui si intendono integralmente riportate.

#### **ART. 21 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la Provincia di Treviso, sita in Treviso Via Cal di Breda 116.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Foglio d'Oneri;
- dal D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 12	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 15	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AFFIDATARIA
ART. 22	CONTROVERSIE